

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 novembre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° dicembre 2008, n. 69.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'ordinamento
del commercio Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo
2009, n. 077/Pres.

Legge Regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante
norme concernenti interventi per l'incentivazione della coo-
perazione sociale in attuazione dell'art. 10 della legge regio-
nale n. 20/2006. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo
2009, n. 079/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della
legge regionale n. 6/2003, concernente gli interventi a soste-
gno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della
Regione 27 maggio 2005, n. 0149/ Pres. e successive modifi-
che ed integrazioni Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
«Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modifica-
zioni Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 7.

Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato
di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta
al dolore Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2009, n. 8.

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica
giovane Pag. 12


LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimen-
tari di qualità» e successive modificazioni Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2009, n. 9.

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viti-
colo Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 marzo 2009, n. 8/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione») Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2009, n. 4.

Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 5.

Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 6.

Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica Pag. 24

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 7.

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al finanziamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)) Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale 2009 - Rettifica ed Errata Corrigere Pag. 25


REGIONE SICILIA

LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18.

Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Pag. 26

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19.

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione. Pag. 28



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° dicembre 2008, n. 69.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'ordinamento
del commercio.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 5/1-II del 27 gennaio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4399 del
24 novembre 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell'utenza.»

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è abrogato.

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«*b*) analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso privato interno e quelli situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici.»

2. Il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La domanda di autorizzazione all'installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata assieme ad un'autocertificazione corredata della documentazione prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'art. 16, comma 2, della legge.»

3. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti indicati nella tabella speciale riservata ad essi.

Consente inoltre gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La superficie di vendita non può essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'art. 4 della legge.»

4. Il comma 5-*bis* dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 20-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per garantire l'ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi in zone servite dalla rete di gas metano, anche a seguito di trasferimento, devono prevedere l'erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano, l'impianto deve prevedere l'erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L'installazione di distributori per l'erogazione del gas metano, ovvero del gas di petrolio liquefatto (GPL) e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorità, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in località montane o isolate. L'obbligo di installazione del gas metano o del gas di petrolio liquefatto non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilità o comunque realizzati in comuni montani o nelle località isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di tre anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.»

Art. 4.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 5.

1. Le domande di autorizzazione all'installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata del presente regolamento, sono esaminate e decise sulla base delle precedenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° dicembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 1

(Omissis).

09R0140



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 077/Pres.

Legge Regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'8 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali contemplati all'art. 14 della legge regionale in parola, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 25 febbraio 2008, n. 067/Pres., recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Ritenuto di abrogare il regolamento emanato con proprio decreto n. 067/Pres./2008 e di sostituirlo con un nuovo testo regolamentare con cui si stabiliscono regimi di aiuto in applicazione del summenzionato regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2009, n. 55, con cui è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere della competente II Commissione permanente del Consiglio regionale, di cui alle note di data 17 febbraio 2009 del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della II Commissione permanente del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 17 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 20/2006;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui all'estratto del processo verbale n. 6/2009 relativo alla riunione n. 3 del 18 febbraio 2009, espresso ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Ritenuto di procedere all'emanazione del Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 525;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

a) definisce i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006;

b) determina le condizioni per l'applicazione da parte delle Province degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 a favore delle cooperative sociali;

c) stabilisce norme per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 20/2006.

Art. 2.

Riparto dei fondi tra le Province

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

a) importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale n. 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'anno precedente, nonché ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2006;

b) numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2006, di seguito denominato «l'albo», alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;

c) numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia, come risultanti dalle note informative di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 20/2006.

2. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalità con cui è effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

Art. 3.

Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale

1. In conformità agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, le Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi:

a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività



nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Art. 4.

Domande di accesso agli incentivi

1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia nel cui territorio è stabilita la sede sociale del richiedente.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché il successivo mantenimento degli stessi, sono subordinati:

a) al rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 15 della legge regionale n. 20/2006;

b) alla presentazione del bilancio sociale, redatto annualmente ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 20/2006 ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, dall'esercizio sociale precedente a quello in cui è presentata la domanda fino all'esercizio sociale successivo a quello nel quale scade il periodo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 20/2006.

2. In conformità all'art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. «Legge comunitaria 2007»), i destinatari dei contributi di cui al presente regolamento concessi in base al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), possono beneficiare di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), nonché all'art. 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dai benefici di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà.

Art. 6.

Cumulo dei contributi «de minimis»

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola «*de minimis*» possono essere cumulati con altri incentivi pubblici, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 7.

Flussi informativi

1. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, le Province forniscono periodicamente all'ufficio regionale competente in materia di incentivazione alla cooperazione, anche tramite procedure automatizzate, dati ed informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni attuative emanate, agli interventi realizzati, ai risultati ottenuti ed alle problematiche emerse.

Capo II

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E CONSULENZE AZIENDALI, PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 8.

Beneficiari e regimi d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nelle sezioni A e B, nonché i consorzi iscritti alla sezione C dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

3. I contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi altresì in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Art. 9.

Iniziative e spese finanziabili

1. Le Province concedono contributi per le seguenti iniziative:

a) realizzazione di investimenti aziendali;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali;

d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20/2006.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese riguardanti:


a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili aziendali;

b) l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;

c) l'acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni;

d) l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso.

3. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi non devono avere natura continuativa o periodica ed esulano dagli ordinari



costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese notarili ed amministrative;

b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;

c) spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperativa sociale;

d) spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.

5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili ed amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie.

6. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

7. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono presentate alla Provincia entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.

8. I contributi previsti al comma 1, lettera d), sono concessi a valere sulle spese ammissibili di cui al comma 5, sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardino l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo, nonché socio-sanitario per anziani e disabili, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale salute e protezione sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la programmazione regionale in materia.

Art. 10.

Contributi concessi in base all'art. 13 del regolamento (CE) n. 800/2008

1. Quando l'investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE, e i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi del regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3 della legge regionale n. 7/2000», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., i contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), possono essere concessi in base all'art. 13 del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il massimale del 15 per cento della spesa ammissibile, maggiorabile, ad eccezione dell'ipotesi di aiuti concessi nel settore dei trasporti, del 10 per cento ESL per le medie imprese e del 20 per cento ESL per le piccole imprese.

3. Le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), diverse da quelle connesse all'acquisizione di immobili, possono essere considerate ammissibili solo se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza del contratto di locazione finanziaria.

4. Il beneficiario al quale sono concessi i contributi di cui al comma 1 è obbligato ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindendo da qualsiasi intervento pubblico, nonché a mantenere l'investimento, una volta completato per intero, per almeno tre anni nella regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale.

5. Giusta l'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale n. 20/2006, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo limitatamente al caso di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico ed a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto di cui al comma 4.

Art. 11.

Contributi concessi in base agli articoli 15 e 26 del regolamento (CE) n. 800/2008

1. Quando i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005, i contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e lettera b), possono essere concessi in base, rispettivamente, all'art. 15 e all'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 22, del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 40 per cento delle spese ammissibili.

3. Nel caso di concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50 per cento del costo delle consulenze.

Capo III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE N. 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 12.

Beneficiari e regimi d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

2. I contributi di cui agli articoli 12, 15, comma 3, e 16 sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. I contributi di cui agli articoli 14 e 15, comma 1, sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 13.

Contributi per l'assunzione di persone svantaggiate

1. In base agli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, le Province concedono contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori:

a) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'art. 2, paragrafo 1, numeri 18 e 19 del regolamento (CE) n. 800/2008;

b) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.


2. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera a), non deve superare il 50 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori molto svantaggiati.

3. L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al comma 1, lettera b), non deve superare il 75 per cento dei costi salariali che la cooperativa sostiene nel periodo in cui i lavoratori disabili sono impiegati.

4. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al comma 1, lettera a), ovvero dell'assunzione dei lavoratori disabili di cui al comma 1, lettera b), deve determinarsi:

a) un aumento netto, rispettivamente, del numero dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ovvero dei lavoratori disabili della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

b) un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,



salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno dodici mesi, pena la revoca del contributo.

Art. 14.

Contributi «de minimis» per l'occupazione di persone svantaggiate

1. Le Province possono concedere contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006.

2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti all'art. 13 a valere sulle stesse spese ammissibili.

Art. 15.

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione di personale addetto all'assistenza ed alla formazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a siffatta attività.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate.

3. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 800/2008 medesimo.

Art. 16.

Contributi per l'adattamento del posto di lavoro

1. In base all'art. 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:

a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;

b) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili.

2. Le spese di cui al comma 1 rappresentano costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con le sovvenzioni contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24 novembre 2006, n. 2850, nei limiti dell'importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

Capo IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

Art. 17.

Beneficiari e regime d'aiuto

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto

2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 18.

Contributi per la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti

1. In base all'art. 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, le Province concedono contributi, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti nei quali, una volta realizzata l'iniziativa, almeno il 50 per cento dei lavoratori impiegati è costituito da lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Una volta realizzata l'iniziativa, almeno il 50 per cento degli occupati complessivi della cooperativa deve essere costituito da lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Le percentuali minime di occupazione di lavoratori disabili stabilite ai commi 1 e 2 sono mantenute per almeno 5 anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 19.

Contributi a copertura di costi di trasporto

1. Le Province concedono contributi, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008, occupate in cooperative in cui almeno il 50 per cento degli occupati complessivi è costituito da detti lavoratori disabili.

2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate, limitatamente al tempo dedicato da tale personale esclusivamente a siffatta attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

3. La percentuale minima di occupazione del 50 per cento di lavoratori disabili rispetto al numero complessivo degli occupati deve essere mantenuta durante il periodo di durata dell'iniziativa finanziata.

Capo V

INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 20.

Beneficiari e regime d'aiuto


1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991, iscritti nella sezione C dell'albo.

2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 21.

Spese finanziabili

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.



Capo VI

PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.

Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale

1. Giusta l'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2006, le Province realizzano e sostengono progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale n. 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere ad oggetto attività aventi natura economica.

3. In conformità a quanto previsto al comma 2, non costituiscono spese ammissibili a contributo quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento delle loro ordinarie attività d'impresa.

Art. 23.

Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991

1. In conformità all'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 20/2006, le Province concedono agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

2. Nei casi in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica, i contributi di cui al comma 1 sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 24.

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

3. È abrogato il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2008, n. 67.

4. Fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la disciplina regolamentare previgente di cui al comma 3 continua a trovare applicazione sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del presente regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data ed ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati.

TONDO

09R0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 079/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/ Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», individua gli interventi a sostegno alle locazioni;

Visto il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni»;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 2006, n. 0393/Pres., con il quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sopra citato;

Atteso che l'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria») convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale introduce, per gli immigrati, quali requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;

Rilevato che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla normativa nazionale;

Ritenuto altresì di apportare ulteriori modifiche formali e sostanziali al regolamento di cui trattasi finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonché volte a rendere più agevole l'interpretazione del dato testuale;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;


Vista la deliberazione 30 dicembre 2008, n. 2939, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 24 del 27 gennaio 2009, ha espresso all'unanimità, parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2939/2008;

Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione di fissare per l'anno 2009 il termine perentorio del 31 luglio per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni al fine della ripartizione dei fondi disponibili per l'anno in corso in considerazione dell'approssimarsi della scadenza di cui all'art. 6, comma 3, del proprio decreto n. 0149/Pres./2005;

Atteso che in data 13 marzo 2009 è stata comunicata, per opportuna conoscenza, alla IV Commissione consiliare permanente la proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 638 con la quale ha approvato in via definitiva il regolamento recante «Modi-



fiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato regolamento concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n. 638;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni), e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «ed essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione;»

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;».

3. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «va presentata da persone maggiorenni» sono inserite le seguenti: «e titolari del contratto per il quale si richiede il contributo.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «e debitamente approvate dagli organi competenti;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.0149/Pres./2005

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Ripartizione delle risorse ai Comuni*) — 1. Le risorse statali e regionali destinate alle finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 ed alle finalità dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale n. 6/2003, sono assegnate ai Comuni richiedenti come segue:

a) nella misura del 75% sulla base del fabbisogno accertato per tali finalità dai Comuni stessi a seguito dei bandi pubblici, secondo la formula n. 1 di cui all'Allegato A;

b) nella misura del 25% sulla base delle risorse aggiuntive comunali per dette finalità tra i Comuni che le hanno destinate ai sensi e nella misura di cui all'art. 3, comma 5, secondo la formula n. 2 di cui all'Allegato A.

2. Le risorse complessive regionali destinate, ai sensi dell'art. 7, alle finalità dell'art. 6, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2003, sono assegnate ai Comuni in proporzione del fabbisogno totale richiesto ed accertato a seguito dei bandi pubblici.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, il termine «30 giugno» è sostituito dal seguente: «1° marzo».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres./2005 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* cognome, nome e codice fiscale del richiedente;».

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande di contributo di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 149/2005 devono pervenire entro il termine perentorio del 31 luglio 2009.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

(*Omissis*).

09R0472



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Introduzione dell'art. 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è introdotto il seguente articolo:

«Art. 51 (*Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate*). — 1. La Regione è l'autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;

b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.

2. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione prevista al comma 1, d'intesa con le province interessate.

3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, per l'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.

4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6-bis del medesimo art. 14-ter.».

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 19 marzo 2009

GALAN

09R0501

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 7.

Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge garantisce adeguate cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita, volte ad assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualità di vita, nonché l'accessibilità a trattamenti antalgici efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore.

Art. 2.

Nucleo e rete per le cure palliative

1. Le cure palliative sono erogate secondo i desideri del malato e dei suoi familiari od chi esercita la patria potestà, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero.

2. Le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) garantiscono l'offerta di cure palliative a livello di singolo distretto, tramite un nucleo specificatamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito. Qualora particolari condizioni lo rendessero più vantaggioso, possono essere individuati nuclei interdistrettuali.

3. Il nucleo di cure palliative è formato da medici con esperienza in cure palliative, psicologi, infermieri e operatori socio sanitari, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

4. In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, il nucleo di cure palliative può avvalersi del contributo di assistenti sociali, riabilitatori ed educatori per specifici aspetti di cura e assistenza.

5. Il nucleo di cure palliative, che opera secondo le modalità individuate dal comma 2:

a) individua il bisogno del malato e della sua famiglia;


b) provvede alle modalità di intervento e di assistenza adeguate all'evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignità della persona;

c) gestisce la rete per le cure palliative nel rispetto dei desideri del malato e della continuità delle cure;

d) fornisce consulenza a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita.

6. La rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali e residenziali; i servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice.

7. La realizzazione e la gestione dei servizi di rete, o di parte di questi, possono essere affidate dalle aziende ULSS a terzi, fermo restando che gli ingressi sono decisi dal nucleo di cure palliative di riferimento.



Art. 3.

Cure palliative pediatriche

1. In ragione del numero contenuto dei casi e della specificità delle competenze necessarie, l'assistenza ai minori in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita è affidata al Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica, già istituito presso l'Azienda ospedaliera di Padova con deliberazione della Giunta regionale n. 4029 del 19 dicembre 2003 «Attivazione della rete regionale di assistenza ai minori con patologia inguaribile - terminale e istituzione del Centro di riferimento regionale di cure palliative e terapia antalgica pediatrica presso l'Azienda ospedaliera di Padova» pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto (BUR) n. 16 del 2004.

2. I pediatri di libera scelta, per i propri assistiti, e le aziende ULSS, con proprio personale medico e infermieristico afferente alle unità operative di pediatria e debitamente formato alle cure palliative pediatriche, ogni qualvolta si presenti un minore in stato d'inguaribilità avanzata o a fine vita collaborano con il Centro di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni attuative

1. Con regolamento regionale sono definiti:

a) gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale dei nuclei per le cure palliative, in rapporto alla popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, con riferimento all'assistenza domiciliare;

b) la tariffazione specifica delle giornate di cura erogate a livello domiciliare, in hospice e per le prestazioni nel regime ambulatoriale, rivolte all'adulto e al minore.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare e integrare gli standard e la tariffazione definiti dal regolamento di cui al comma 1 al fine di adeguarli alla normativa sopravvenuta.

Art. 5.

Hospice

1. L'hospice è una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente.

2. Il ricovero in hospice è deciso dal nucleo di cure palliative.

3. Le aziende ULSS si dotano di uno o più hospice in ragione della popolazione assistibile secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 «Regolamento recante: (Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 2007. In ogni caso, per consentire ad ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita di essere ricoverato in un hospice, secondo le proprie necessità di cura, è garantito l'accesso presso le strutture di altre aziende, in base ad una valutazione di priorità fondata sulle condizioni cliniche e sociali.

Art. 6.

Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita

1. Ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un operatore referente, denominato case-manager, individuato tra il personale che compone il nucleo di cure palliative, con compiti:

a) di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli operatori che lo curano;

b) di organizzazione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendessero necessarie.

2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la disabilità di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private provvisoriamente acce-

ditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate preaccreditate, non appartenenti alla rete dei servizi di cure palliative.

Art. 7.

Programmi di sviluppo delle cure palliative

1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative presso le aziende ULSS, riservando la priorità a progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati negli ultimi tre mesi di vita dei malati con riconversione delle risorse ospedaliere verso la domiciliarità delle cure.

2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonché l'entità dei relativi finanziamenti, è affidata alla struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, che si avvale del supporto tecnico del Coordinamento e della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 8.

Tutela per le persone con dolore

1. Presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate:

a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo;

b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull'accesso al trattamento antalgico;

c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza.

Art. 9.

Coordinamento regionale e Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore

1. È istituito presso la Giunta regionale un Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominato Coordinamento, facente capo alla struttura, regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari che:

a) definisce linee guida e raccomandazioni per conseguire, nell'intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici;

b) fornisce i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella lotta al dolore;

c) offre consulenza metodologica alle aziende ULSS per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di lotta al dolore;

d) valuta l'attuazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore sull'intero territorio regionale, dandone adeguata informazione;

e) supporta tecnicamente la programmazione regionale destinata allo sviluppo delle cure palliative e della lotta al dolore;

f) trasmette, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione analitica di descrizione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonché sui programmi e sulle iniziative di lotta al dolore regionali e presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private preaccreditate.

2. Il Coordinamento è composto da:

a) un dirigente medico, esperto in organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in qualità di responsabile;


b) un medico esperto in cure palliative;

c) un medico esperto in terapia antalgica;

d) un medico oncologo;

e) un infermiere;

f) personale amministrativo e di segreteria.



3. Ai lavori del coordinamento possono partecipare esperti individuati con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, su indicazione del dirigente responsabile del coordinamento.

4. I componenti del coordinamento sono designati dalla Giunta regionale; alla designazione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi».

5. I componenti del coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

6. Al fine di fornire un supporto tecnico al coordinamento, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di piani e programmi socio sanitari, è istituita la commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, di seguito denominata commissione.

7. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento della commissione garantendo che ai lavori della stessa, che possono anche essere articolati in gruppi di lavoro, partecipino rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nella fornitura e promozione delle cure palliative.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per le parti non incompatibili con la presente legge continuano a trovare applicazione:

a) la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2000, n. 2989 «Adempimenti regionali ex art. 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39», pubblicata nel BUR n. 94 del 2000;

b) la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2003, n. 309 «Documento di indirizzo e coordinamento alle Aziende socio-sanitarie venete denominato «Contro il dolore» per l'attuazione delle linee - guida, approvate in sede di conferenza Stato - Regioni il 24 maggio 2001, per la realizzazione dell'«Ospedale senza dolore» - Approvazione», pubblicata nel BUR n. 31 del 2003;

c) la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 1090 «Sviluppo dei programmi di lotta al dolore ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 309/2003 e n. 71/2006: raccomandazioni per la valutazione e il trattamento del dolore: introduzione del dolore come parametro vitale; creazione della rete aziendale dei referenti del dolore», pubblicata nel BUR n. 48 del 2008;

d) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n. 1608 «Approvazione del documento «Indicatori per le cure palliative». Istituzione del sistema informativo regionale per le cure palliative», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008;

e) la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2008, n. 1609 «Approvazione del documento «Tutela dei diritti dei malati inguaribili e a fine vita e dei malati con dolore»», pubblicata nel BUR n. 62 del 2008.

2. La Giunta regionale nel dare attuazione alla presente legge può, sentita la competente commissione consiliare, modificare, integrare e sostituire le deliberazioni di cui al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, il nucleo di cure palliative è composto, per una popolazione fino a centomila abitanti, almeno da:

- a) un medico con esperienza nelle cure palliative;
- b) uno psicologo;
- c) tre infermieri;
- d) due operatori socio-sanitari.

4. L'Osservatorio e la commissione regionali per le cure palliative e la lotta al dolore, già istituiti con la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2006, n. 71 «Provvedimenti regionali in tema di cure palliative e di lotta al dolore ex DGR n. 2989/2000, 309/2003, 1910/2004: costituzione dell'Osservatorio regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore», pubblicata nel BUR n. 21 del 2006, continuano a svolgere i loro compiti sino alla loro naturale scadenza o comunque fino alla nomina dei componenti del coordinamento e della commissione di cui all'art. 9.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le spese per attivare e sviluppare nelle aziende ULSS la disponibilità di cure palliative, con l'adeguata creazione di una rete di servizi, nonché l'accessibilità ai trattamenti analgesici, quantificate in euro 5.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, sono imputate sull'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Le spese derivanti dall'attuazione dell'art. 9, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 19 marzo 2009

GALAN

09R0502

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2009, n. 8.

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.

Art. 2.

Interventi regionali per la musica giovanile


1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione nell'intero territorio regionale.

2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:

a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;

c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all'estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.



Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'UPB U0166 «Promozione dello spettacolo» viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'UPB U0169 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 19 marzo 2009

GALAN

09R0503

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 25 del 24 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: «regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:

«1-bis Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:

a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;

d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;

e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

f) il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. L'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'art. 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1-bis dell'art. 2».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni e abrogazione dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica».

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006».

2. Il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: «sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell'art. 5».



Art. 6.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole «attività di vigilanza di cui all'art. 7» sono sostituite dalle parole «attività di controllo di cui all'art. 5».

Art. 7.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. La lettera c), comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1º marzo 2002, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«c) concorre, nel limite massimo previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all'art. 32 del medesimo regolamento, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti».

Art. 8.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. L'art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità» e successive modificazioni.

1. L'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è così sostituito:

«Art. 13 (Compatibilità comunitaria). — 1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 88 del trattato CE.

2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 19 marzo 2009

GALAN

09R0504

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2009, n. 9.

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 8 del 23 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto e quinto comma della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del regolamento (CE) 479/2008, contenente disposizioni relative, rispettivamente, agli impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di reimpianto;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti applicativi del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabiliva le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, in ordine al potenziale produttivo;


Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del regolamento (CE) 555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale produttivo viticolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica

Considerato quanto segue:

1. La materia relativa alla viticoltura rientra nella competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni. Occorre tuttavia evidenziare che l'esercizio della competenza regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra i limiti e i vincoli comunitari nonché quelli posti dalle disposizioni statali di attuazione a tutela di interessi nazionali. La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una normativa di attuazione volta ad individuare le competenze amministrative, i procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio.

2. Il 1º agosto 2008 è entrata in vigore la nuova organizzazione comune del mercato (OCM) (regolamento (CE) 479/2008 del consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione). Con questi regolamenti l'Unione europea ha riformato il settore vitivinicolo. Si rende pertanto necessario per l'applicazione nell'ordinamento regionale delle nuove disposizioni comunitarie modificare in parte la vigente disciplina regionale del settore vitivinicolo attualmente regolata dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), dalla deliberazione della giunta regionale n. 793/2000 (modalità tecnico procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana), modificata con deliberazione della giunta regionale n. 881/2004 e dal regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine «DO» e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica «IGT» e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).



3. In attuazione dell'art. 16 del regolamento (CE) 1493/1999, concernente l'inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 (disposizioni per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo dell'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986 del consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche.

4. La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono contenuti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).

5. La disponibilità dello schedario aggiornato consente di introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore, ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzatori con la dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Al fine di salvaguardare particolari forme di viticoltura rilevanti sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale è prevista la concessione di diritti d'impianto o reimpianto dalla riserva regionale.

7. In coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite alle province le funzioni amministrative (concessioni e controlli) in materia di potenziale viticolo, mentre per la realizzazione di vigneti a scopo sperimentale è necessaria una valutazione complessiva delle iniziative proposte ed un coordinamento delle sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione dei diritti per tali impianti è riservata alla Regione previo parere dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello regionale (attribuite ad ARTEA) e l'avvio di tutti i procedimenti avviene attraverso la presentazione della DUA.

9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e la cui produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare per la loro ridotta dimensione e per la loro destinazione hanno un'influenza del tutto marginale sull'insieme del patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa sul potenziale viticolo.

10. La regolare gestione del potenziale viticolo costituisce una finalità primaria per la gestione del patrimonio viticolo, pertanto l'iscrizione dei vigneti allo schedario e le successive variazioni sono obbligatorie per l'accesso alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

11. Data la complessità della materia attinente il settore viticolo e la necessità di verificare anche aspetti legati alla normativa a tutela del territorio e del paesaggio si prevedono sessanta giorni di tempo per la concessione dei diritti di nuovo impianto.

12. In attuazione dell'art. 81 del regolamento (CE) 555/2008, le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere sottoposte ad una verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione della estirpazione. In considerazione del fatto che la Regione Toscana dispone di uno schedario viticolo computerizzato, aggiornato e attendibile, è altresì possibile applicare la previsione comunitaria che consente di limitare il controllo

in loco prima dell'esecuzione dell'intervento su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di estirpazione, mentre il controllo sulle superfici estirpate riguarda la totalità delle medesime. Sono stati previsti sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di effettuare i dovuti controlli, anche in considerazione del fatto che l'estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto limitato nel corso dell'anno.

13. Per comunicare le variazioni intervenute sul potenziale viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di tempo, sia per uniformare la tempistica ai procedimenti amministrativi afferenti alla pubblica amministrazione che per consentire ai conduttori di effettuare le dovute verifiche prima di procedere all'aggiornamento dello schedario.

14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di origine sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione delle produzioni. In base all'evoluzione del potenziale viticolo e all'andamento del mercato vinicolo, è coerente mantenere in vigore tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza nella adozione di atti di pianificazione per la iscrizione dei vigneti agli albi DO, finalizzati a garantire l'equilibrio di mercato, e al consiglio regionale la competenza ad emanare gli indirizzi per tale pianificazione.

15. Per applicare le norme comunitarie che consentono l'ultima possibilità di regolarizzazione di superfici vitate illegalmente realizzate prima del 1° settembre 1998 è necessario dettare l'iter procedurale e stabilire le relative sanzioni.

16. Con la legge regionale n. 21/2002 la Regione Toscana ha assunto il 1° aprile 1987 come data a partire dalla quale si può procedere alla regolarizzazione, corrispondente alla data di emanazione del reg. (CEE) 822/1987 del consiglio, che ha sancito l'obbligo di avviare alla distillazione i prodotti ottenuti da vigneti illegali.

17. Al fine di consentire alle province di effettuare le dovute verifiche prima della scadenza del termine per la regolarizzazione dei vigneti stabilito dal regolamento (CE) 479/2008 (31 dicembre 2009), è stato fissato il 31 ottobre 2009 come termine ultimo per la presentazione della domanda di regolarizzazione da parte dei conduttori.


18. In attuazione della normativa comunitaria, che stabilisce che i produttori regolarizzano mediante il pagamento di una sanzione il cui importo è pari al doppio del valore medio di un diritto di reimpianto, è stato fissato l'importo della sanzione in 1.600,00 euro per decara di superficie vitata interessata alla regolarizzazione sulla base di una stima che ha portato ad individuare il valore medio di un diritto di reimpianto in ambito regionale pari a circa 8.000,00 euro ad ettaro.

19. Per applicare le disposizioni comunitarie relative all'obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui il produttore può avvalersi è necessario dettare alcune norme procedurali.

20. È necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alla nuova OCM vino e alle nuove modalità di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, nonché delle norme attinenti la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione.

21. Per gli interventi sul potenziale viticolo e per la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT nonché per garantire modalità di controllo il più possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme di dettaglio e norme tecniche di attuazione, pertanto si prevede un regolamento regionale.

22. Gli effetti delle disposizioni della proposta sono differiti nel tempo per consentire che l'applicazione delle norme relative alla gestione del potenziale viticolo avvenga al momento dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, mentre le norme relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali devono essere applicate con l'entrata in vigore della legge stessa al fine di rispettare i tempi dettati dalla normativa comunitaria. Ne consegue che anche l'abrogazione della normativa vigente avviene in due diversi momenti.



Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto del regolamento (CE) n. 479 del consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555 della commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

Capo II

POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Art. 2.

Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto

1. Al fine di assicurare la regolare gestione dei diritti di reimpianto, è istituito il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto di cui all'art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 (disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), tramite le applicazioni informatiche di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 3.

Schedario viticolo

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo.

2. Lo schedario viticolo è aggiornato sulla base delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate.

3. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

4. I dati dello schedario, riferiti alla singola unità tecnica-economica (UTE), sono:

a) le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica;

b) i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di cui all'art. 2, comma 1, e i diritti di nuovo impianto concessi ma non ancora utilizzati;

c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).

5. Lo schedario viticolo è tenuto da ARTEA tramite specifiche applicazioni informatiche coerenti, nell'ambito del sistema informativo

regionale, con la legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 4.

Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto

1. Ai fini di garantire una efficace gestione dei diritti di impianto e reimpianto è istituita la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto delle superfici vitate.

2. La riserva regionale di cui al presente articolo è tenuta dalla competente struttura della giunta regionale.

3. Possono essere fatti valere diritti di impianto e di reimpianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto. In caso di mancata conservazione di tali superfici, salvo quanto previsto al successivo art. 17, i diritti concessi ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva regionale.

4. La giunta regionale, attraverso il regolamento di cui all'art. 18, disciplina le modalità per la gestione della riserva regionale nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti di impianto e reimpianto presenti nella riserva regionale.

Capo III

REALIZZAZIONE DI SUPERFICI VITATE

Art. 5.

Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto

1. Il conduttore che intende procedere all'impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori richiede la concessione di diritti di nuovo impianto, salvo quanto previsto all'art. 8 per le superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare.

2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto è presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla provincia in cui ha sede l'UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, salvo i diritti destinati alla realizzazione di vigneti a scopo sperimentale, che sono concessi entro i medesimi termini dalla competente struttura della giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo nonché delle norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio.

4. Qualora l'impianto venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini della concessione dei diritti di nuovo impianto di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede l'UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato l'impianto.

5. Per la concessione dei diritti di nuovo impianto destinati a scopi di sperimentazione, la giunta regionale acquisisce il parere dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

6. L'impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato rilasciato il diritto di nuovo impianto.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuto impianto entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

8. Il conduttore comunica tramite la DUA entro sessanta giorni l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate destinate a scopi sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze o la loro trasformazione in un impianto produttivo.



Art. 6.

Dichiarazione per l'estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto

1. Il conduttore che intende procedere alla estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara la conformità dell'intervento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

3. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 1.

4. L'estirpazione deve essere effettuata entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta estirpazione entro sessanta giorni e chiede la concessione di un diritto di reimpianto.

6. La provincia in cui ha sede l'UTE entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 effettua un controllo sistematico sulle superfici e provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso a seguito di estirpazione nel registro pubblico dei diritti di reimpianto di cui all'art. 2.

7. Qualora l'intervento venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 3 e 6, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

Art. 7.

Dichiarazione per il reimpianto

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del presidente della Regione n. 445/2000, tramite la DUA.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara:

a) di essere titolare di un diritto di reimpianto o di impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine del terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il vigneto;

b) la conformità dell'intervento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. In caso di reimpianto a fronte dell'impegno di estirpare successivamente una superficie vitata equivalente il conduttore, tramite la DUA, presenta la dichiarazione di cui al comma 1 almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori di reimpianto, indicando contestualmente le superfici oggetto di estirpazione successiva.

4. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

6. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta realizzazione dell'impianto entro sessanta giorni.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata entro sessanta giorni.

8. La provincia in cui ha sede l'UTE entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva.

9. Qualora l'estirpazione venga realizzata in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 4 e 8, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

Art. 8.

Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare

1. Il conduttore che intende impiantare una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, tramite la DUA o analogo strumento cartaceo.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare,

a) che la superficie vitata da impiantare è superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are;

b) che non dispone di altre superfici vitate;

c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;

d) la conformità dell'intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

3. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

4. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo l'avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo entro sessanta giorni l'eventuale estirpazione dell'impianto.

Art. 9.

Dichiarazione per il sovrainnesto

1. Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 445/2000, tramite la DUA.

2. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, la conformità dell'intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di potenziale viticolo.

4. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.

Art. 10.

Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica

1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine devono essere iscritte agli albi DO, in conformità con gli atti di pianificazione di cui all'art. 11 e nel rispetto dei disciplinari di produzione, ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta.

2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere iscritte, nel rispetto dei disciplinari di produzione, negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT) ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta.

3. Gli albi DO e gli elenchi IGT sono tenuti da ARTEA tramite le applicazioni informatiche di cui all'art. 3, comma 5.

4. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui all'art. 11 non prevedano un contingentamento la nuova iscrizione di superfici vitate agli albi DO avviene tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

5. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui all'art. 11 prevedano un contingentamento, in caso di nuova iscrizione il conduttore presenta richiesta di iscrizione tramite la DUA.

6. ARTEA trasmette alla provincia in cui ha sede l'UTE la richiesta di cui al comma 5 per la dovuta istruttoria.

7. La provincia comunica ad ARTEA l'esito della richiesta e, in caso di esito favorevole, ARTEA provvede alla iscrizione della superficie vitata all'albo.

8. Qualora la richiesta di nuova iscrizione sia relativa a superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede



l'UTE, ai fini della comunicazione di cui al comma 7, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

9. Le variazioni che comportano modificazioni tecniche e di destinazione produttiva a superfici già iscritte agli albi DO avvengono tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

10. La nuova iscrizione di superfici vitate agli elenchi IGT e le variazioni che comportano modificazioni tecniche e di destinazione produttiva a superfici già iscritte avvengono, tramite la DUA, su dichiarazione del conduttore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

11. Gli albi DO e gli elenchi IGT sono pubblici.

Art. 11.

Atti di pianificazione per l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vini a denominazione di origine

1. L'iscrizione delle superfici vitate agli albi DO è consentita sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province al fine di garantire l'equilibrio di mercato.

2. Le province adottano gli atti di pianificazione nel rispetto degli indirizzi emanati dal consiglio regionale, sentite le Comunità montane nel cui territorio ricade la denominazione e previa concertazione con le associazioni di produttori vitivinicoli, le organizzazioni professionali agricole e cooperative ed i consorzi di tutela.

3. In caso di vini a denominazione di origine ricadenti su più province, ciascuna provincia adotta gli atti di pianificazione di cui al comma 1 di propria competenza previa intesa tra le province interessate. In mancanza di tale intesa ciascuna provincia provvede comunque all'adozione degli atti di propria competenza.

Art. 12.

Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

1. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, tramite la DUA, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, da parte del conduttore subentrante, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità o dall'immissione in possesso.

2. Qualora la superficie vitata sia iscritta agli albi DO e agli elenchi IGT e si intenda rivendicare la produzione di vino a DO e ad IGT, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro la data di inizio della raccolta delle uve.

Capo IV

IMPIANTI ILLEGALI

Art. 13.

Regolarizzazione delle superfici vitate realizzate illegalmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998

1. Le superfici vitate impiantate o reimpiantate illegalmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1493/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo possono essere regolarizzate su richiesta del conduttore.

2. Ai fini della regolarizzazione i conduttori presentano tramite la DUA richiesta di regolarizzazione entro il 31 ottobre 2009.

3. Le superfici vitate sono regolarizzate ai sensi dell'art. 86 del regolamento (CE) 479/2008 previa verifica da parte della provincia in cui ha sede l'UTE del rispetto delle condizioni del regolamento (CE) 479/2008 e del regolamento (CE) 555/2008. In particolare la provincia verifica l'effettiva superficie vitata oggetto di regolarizzazione e la sua realizzazione nel periodo dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 sulla base della documentazione fornita dal conduttore.

4. Qualora la richiesta di regolarizzazione sia relativa a superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini della verifica di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

5. La provincia in cui ha sede l'UTE comunica entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2 ai conduttori interessati l'esito delle verifiche e l'importo da pagare, pari a 1.600,00 euro per ogni decara o frazione di decara della superficie interessata alla regolarizzazione.

6. I conduttori regolarizzano le superfici interessate tramite il pagamento alla provincia in cui ha sede l'UTE dell'importo corrispondente entro il 31 dicembre 2009.

7. I conduttori iscrivono le superfici regolarizzate ai sensi del presente articolo allo schedario viticolo di cui all'art. 3.

Art. 14.

Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

1. Le superfici vitate illegalmente realizzate successivamente al 31 agosto 1998, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16, commi 2 e 3.

2. Le superfici vitate illegalmente realizzate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'art. 13 sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 16, comma 3. Il conduttore di vigneti soggetto all'obbligo di estirpazione o in attesa di regolarizzazione deve dimostrare la non circolazione dei prodotti. A tal fine entro il 31 maggio di ogni anno comunica alla provincia in cui ha sede l'UTE se intende ricorrere alla vendemmia verde o se intende presentare i contratti di distillazione.

4. Entro la fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, il conduttore che ha dichiarato l'intenzione di distillare presenta alla provincia in cui ha sede l'UTE il contratto di distillazione.

5. Il conduttore che ha dichiarato di ricorrere alla vendemmia verde è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

6. Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all'obbligo di estirpazione di cui ai commi 1 e 2 o in attesa di regolarizzazione di cui all'art. 13. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto o in cui è presentata la richiesta di regolarizzazione. Il vigneto si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle superfici vitate pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

8. Le superfici vitate di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono registrate a cura della provincia nello schedario viticolo di cui all'art. 3 al fine di poter dare seguito al procedimento.

Capo V

CONTROLLO


Art. 15.

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle province per le UTE di propria competenza.

2. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che hanno per oggetto superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 18 individua i criteri generali per lo svolgimento dei controlli sul potenziale produttivo viticolo.



4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

5. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 81/2000.

Art. 16.

Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione

1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 non regolarizzati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1493/1999 o dell'art. 86 del regolamento (CE) 479/2008 entro il 31 dicembre 2009 e non estirpati, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e successivamente

ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, con decorrenza dalla data di realizzazione di tali impianti e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa di 15,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non effettua la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 3, entro la data ivi stabilita.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione o questo non copre l'intera produzione oppure, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento non la effettua o la effettua in maniera non completa.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica:

a) dal mese successivo alla fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell'intera produzione;

b) dal 1° settembre dell'anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde.

7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano alle superfici pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

Art. 17.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che estirpa o reimpianta, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, una superficie vitata di cui all'art. 6, comma 1 o art. 7, comma 1, senza aver presentato la dichiarazione.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che effettua il sovrinnesto di una superficie vitata di cui all'art. 9, comma 1, senza aver presentato la dichiarazione.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 15,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, chi avendo presentato una dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7, comma 3, ha iniziato i lavori prima del previsto termine di sessanta giorni.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 60,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che non effettua la comunicazione di cui all'art. 5, commi 7 e 8, art. 6, comma 5, art. 7, commi 6 e 7, art. 9, comma 4 o la effettua oltre i termini ivi previsti.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 180,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, chi realizza un impianto difforme dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 9, comma 1, e dalla concessione ottenuta ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro chiunque realizzi una superficie vitata pari o inferiore alle 10 are e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare senza aver presentato la dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 1.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 30,00 euro chiunque, avendo realizzato una superficie vitata pari o inferiore alle 10 are e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare ai sensi dell'art. 8, comma 1 non effettua le comunicazioni di cui all'art. 8, commi 4 e 5 o le effettua oltre i termini ivi previsti, oppure realizza l'impianto in maniera difforme.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro il conduttore subentrante che non effettua la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1 o la effettua oltre i termini ivi previsti.

9. È soggetto alla sanzione pecuniaria da 10,00 a 180,00 euro per decara o frazione di decara della superficie vitata, il conduttore che non aggiorna l'iscrizione dei vigneti ad albi DO e ad elenchi IGT ai sensi dell'art. 10, commi 9 e 10. Nel caso in cui la superficie vitata oggetto di sanzione non abbia i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, la provincia comunica ad ARTEA la sospensione della iscrizione e stabilisce un termine per consentire al conduttore di regolarizzare la propria posizione. Qualora il conduttore non adempia all'aggiornamento entro il termine fissato, la provincia comunica ad ARTEA la cancellazione della superficie vitata dal relativo albo DO ed elenco IGT.

10. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 180,00 euro per decara o frazione di decara il conduttore che contravviene agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Monitoraggio e valutazione

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento a:

a) l'implementazione degli strumenti attivati (registro informativo pubblico dei diritti di reimpianto, schedario viticolo, riserva regionale dei diritti di impianto reimpianto);

b) l'attività di controllo svolta (modalità, tempistica esiti);


c) la distribuzione territoriale delle DO e delle IGI in Toscana.

Art. 20.

Efficacia differita e abrogazioni

1. Le disposizioni del capo IV e le norme ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data è abrogato il capo III della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

2. Le disposizioni dei capi I, II, III e le norme ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 18 e da tale data sono abrogate la legge regionale 20 giu-



gno 2002, n. 21 (disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) e la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 «Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo», e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca»).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 2009.

09R0358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 marzo 2009, n. 8/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 18 marzo 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»);

Visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP), espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 1090;

Visto il parere della II commissione - Agricoltura espresso nella seduta del 4 febbraio 2009;

Visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163;

Considerato quanto segue

1. Alla luce dell'esperienza applicativa del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con più efficacia gli obiettivi della legge regionale

n. 26/2005 sia in materia di contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di contributi per i contratti assicurativi;

2. È opportuno che l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su richiesta delle province, in virtù del loro ruolo nell'attuazione e gestione delle misure di intervento;

3. In considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di contributo;

4. È opportuno correggere le disposizioni circa le caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato l'adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori;

5. necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditività ed il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;

6. Occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei contributi, in modo da far riferimento ai prezzi di pertinenza, ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e sorveglianza, non contemplati dai prezzi, occorre procedere con il metodo della scelta tra più preventivi;

7. Occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie cui si riferiscono;

8. È opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti progettuali e di modifiche delle azioni in corso d'opera, ammettendo quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto rilievo per l'approvazione del progetto da parte della pubblica amministrazione;

9. Occorre riscrivere la disposizione sui criteri di ripartizione dei fondi fra le province e le comunità montane (enti competenti all'erogazione dei contributi), poiché il sistema sinora adottato si è rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari; occorre perciò modificare sia il sistema di riparto, e cioè i parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da ottimizzare l'assegnazione delle risorse;

10. È necessario intervenire per ovviare alle criticità evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti, preso a riferimento per la determinazione del contributo; la previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall'ISMEA è insufficiente, perché le località prese a riferimento dall'ISMEA possono non essere in territorio toscano e perché molte delle specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri genealogici;

11. Di accogliere il parere della II commissione - Agricoltura e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006


1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della provincia interessata.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituita dalla seguente: «Opere di prevenzione oggetto di contributo».



2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:
«c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.».

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'acquisto e l'addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell'allevamento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituita dalla seguente:

«c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Recinzioni metalliche o elettriche). — 1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:

a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;

b) essere realizzate all'interno dell'azienda richiedente;

c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;

d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA);

e) garantire l'accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della recinzione.

2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») ove non abbiano le caratteristiche ivi previste per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588 (Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. La rubrica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituita dalla seguente: «Sistemi di allerta o sorveglianza.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell'aiuto se:

a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui all'art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1;

b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall'iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all'effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali;

c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Criteri per la determinazione del contributo e spese ammissibili). — 1. Il costo dell'investimento è computato secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana;

b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci, si segue il criterio della lettera c);

c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative all'opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato:

a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e i costi per l'acquisto di brevetti;

b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere direttamente dall'azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l'importo, le finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall'ente locale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane). — 1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono ripartiti ogni anno fra le province e le comunità montane con le seguenti modalità:

a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i seguenti parametri:

1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

2) quanto all'80 per cento, sulla base dei danni registrati nell'anno precedente.

b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base dell'ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.».



Art. 10.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006

1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore dell'animale morto iscritto al libro genealogico non è presente in alcuna delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento è quello fissato da ISMEA. In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell'animale adulto come sopra determinato.»

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 marzo 2009

MARTINI

09R0361

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2009, n. 4.

Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 5 e dall'art. 7, comma 1 dello statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) reddito minimo quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;

b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo sono alla ricerca di una nuova occupazione;

c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);

e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

f) centri per l'impiego le strutture previste dall'art. 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

Art. 3.

Reddito minimo garantito

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:

a) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'art. 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.


3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'art. 4 una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo, di cui all'art. 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 3-*quater*,



della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);

b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;

c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;

d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;

e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4, titolari di contratto di locazione.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'art. 3:

a) i disoccupati;

b) gli inoccupati;

c) i lavoratori precariamente occupati;

d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;

b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);

c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Art. 5.

Modalità di accesso alle prestazioni

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'art. 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 6.

Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 è sospesa e il beneficiario medesimo

è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:

a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;

b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'art. 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.

Art. 7.

Regolamento regionale

1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:

a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;

b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;

c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'art. 3, comma 1, lettera b); calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;

d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'art. 9;

e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;

b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.



Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'UPB F31, un apposito capitolo di spesa denominato: «Fondo regionale per il reddito minimo garantito», con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'importo di 20 milioni di euro relativo all'anno 2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502;

b) per l'importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010 e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell'ambito dei territori di loro competenza.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, 20 marzo 2009

MARRAZZO

09R0561

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 5.

Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29

1. Il comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 marzo 2009

MARRAZZO

09R0562

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 6.

Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica

1. Il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con legge regionale 10 settembre 1988, n. 66, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37, dall'art. 42 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è modificato secondo planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 marzo 2009

MARRAZZO

(Omissis).

09R0563



LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 7.

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al finanziamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 è così sostituito:

«1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 41/2003 è aggiunta la seguente:

“b-bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.”».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

09R0564

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale 2009 - Rettifica ed Errata Corrigere.

(Pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 - Parte terza del 31 gennaio 2009)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise- parte prima- del 16 gennaio 2009, n. 1).

«Il testo dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2009 ad oggetto: “Legge finanziaria regionale 2009” è rettificato sostituendo l'espressione “articolo 1153 del codice civile” con l'espressione “articolo 1253 del codice civile”».

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise- parte prima- del 16 gennaio 2009, n. 1).

Con riferimento alla Legge Regionale di cui sopra, pubblicata nel suindicato *Bollettino ufficiale* alla pag. 13- comma 9- alla lettera B) USI INDUSTRIALI- alla tabella di riferimento -,

Dove è scritto:

«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0062 per metro cubo».

Leggasi:

«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0052 per metro cubo»

come pubblicato per mero errore materiale.

Per maggiore chiarezza e trasparenza si ripropone la pubblicazione dell'intero comma 9, dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1, recante «Legge finanziaria regionale 2009»:

9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i veicoli di proprietà della Regione Molise sono esenti dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il periodo in cui tali veicoli siano di proprietà dell'Amministrazione regionale a norma dell'articolo 1153 del codice civile.

A partire dal 1° gennaio 2009 l'addizionale regionale all'accisa sul consumo di gas naturale è determinata come segue:

A) USI CIVILI


FASCE DI CONSUMO	ADDIZIONALE REGIONALE
Consumi superiori a 120 mc. annui	Euro 0,019 per metro cubo
Consumi superiori a 120 mc. annui e fino a 480 mc. annui	Euro 0,030987 per metro cubo
Consumi superiori a 480 mc. annui e fino a 1.560 mc. annui	Euro 0,030987 per metro cubo
Consumi superiori a 1.560 mc. annui	Euro 0,030987 per metro cubo
Imposta sostitutiva	Euro 0,030987 per metro cubo

B) USI INDUSTRIALI

FASCE DI CONSUMO	ADDIZIONALE REGIONALE
Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc. annui	Euro 0,0062 per metro cubo
Usi industriali superiori a 1.200.000 mc. annui	Euro 0,0052 per metro cubo

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di effetti sull'importo della predetta addizionale, la Giunta regionale potrà, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/1997, adeguare prontamente gli importi con proprio provvedimento, sottoponendo immediatamente la relativa proposta di legge regionale al Consiglio regionale.

09R0300



REGIONE SICILIA

LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18.

Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito ordinamentale

1. La Regione disciplina l'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all'Atto d'intesa del 1° luglio 2004 «Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni» emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

2. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

3. L'ordinamento degli Istituti è fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonché della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2.

Attività e funzioni

1. Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della ricerca scientifica nazionale.

2. Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3.

Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni

1. Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica può nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale.

3. Il consiglio ha il compito di:

- a) definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificarne l'attuazione;
- b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di società, consorzi, altri enti ed associazioni;
- c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico;
- d) svolgere le funzioni di verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo il consiglio riferisce al Presidente della Regione ed al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali proponendo le misure da adottare.


4. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa «Servizi sanitari e sociali» dell'Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed è scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico.

L'incarico di direttore generale ha natura esclusiva, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo lo schema-tipo approvato dall'Assessorato regionale della sanità.

Il direttore generale rappresenta legalmente l'Istituto, esercita tutti i poteri di gestione ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse l'organizzazione e la gestione del personale.

Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 288/2003; gli incarichi hanno natura esclusiva ed una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, si concludono in ogni caso con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati e possono essere rinnovati ma non prorogati. Tali incarichi sono disciplinati da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, ed il relativo incarico, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale ed ha natura esclusiva. Qualora l'incarico di direttore scientifico sia conferito ad un professore universitario questi è tenuto a collocarsi in aspettativa senza retribuzione dalla Università.



Il direttore scientifico dell'Istituto promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica di cui è il responsabile e gestisce il relativo budget la cui misura non può comunque essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca; tale gestione è concordata annualmente con il direttore generale in relazione alle direttive stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica ed in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni ed all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse, sui quali il direttore generale opera nell'ambito esclusivo delle sue competenze. Il trattamento economico del direttore scientifico non può superare quello del direttore generale dell'Istituto.

6. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per la sanità, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente del collegio sindacale è eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o fra i funzionari dello Stato che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali in enti pubblici o privati. Il collegio sindacale di ogni Istituto vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili effettuando periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale svolgono, anche individualmente, atti di ispezione e controllo senza preavviso. Il consiglio di indirizzo e verifica determina il compenso ed il rimborso spese dei componenti del collegio sindacale in misura tale da non superare quanto previsto dalla normativa vigente per i membri dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento degli Istituti trasformati in fondazioni

1. In conformità all'art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, lo statuto degli Istituti trasformati in fondazioni disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Presso ogni Istituto è costituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca.

2. Il comitato è presieduto dal direttore scientifico che nomina i componenti dello stesso sentito il consiglio di indirizzo e verifica. Il comitato, cui partecipa di diritto il direttore sanitario, è composto da altri sette componenti di cui quattro scelti tra i responsabili di strutture complesse e/o semplici, uno tra il personale medico dirigente, uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali ed un esperto esterno. I componenti del comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico.

3. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico, questo sarà sostituito da altro soggetto di nuova nomina in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2 per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

4. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. Al componente esterno del comitato tecnico-scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato secondo i criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 6.

Comitato etico

1. Il comitato etico indipendente opera in adempimento dei decreti ministeriali 15 luglio 1997 «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», 18 marzo 1998 «Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e 12 maggio 2006 «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comitato etico è nominato dal consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto e la sua composizione è disciplinata dal decreto ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto; fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica, formula proposte sulle materie di propria competenza.

4. Il comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio di indirizzo e verifica successivo a quello che lo ha nominato e nella prima seduta elegge il proprio presidente. Le modalità ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato etico sono stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 7.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all'Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all'Assessorato regionale della sanità ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l'Assessorato regionale della sanità ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell'Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie.

2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento è adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell'Istituto.

Art. 8.

Patrimonio, finanziamenti, gestione contabile e patrimoniale ed attività contrattuale


1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al patrimonio, ai finanziamenti, alla gestione contabile e patrimoniale nonché all'attività contrattuale ed ai controlli degli Istituti trasformati o non trasformati in fondazione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia per le aziende unità sanitarie locali.

2. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati alla ricerca scientifica per fini diversi.

Art. 9.

Attività strumentali

1. Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le funzioni di cui all'art. 2, per le quali, previa autorizzazione



dell'Assessore regionale per la sanità, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, né essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione.

2. I proventi derivanti dalle attività strumentali sono destinati in misura prevalente all'attività di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di controllo degli atti delle aziende unità sanitarie locali.

2. L'Assessorato regionale della sanità accerta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa, sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nonché mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.

Art. 11.

I.R.C.C.S.

«Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina

1. Gli organi dell'I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto pubblico non trasformato in fondazione «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», con sede a Messina, riconosciuto con decreto ministeriale 4 marzo 2006, restano in carica fino alla nomina, da effettuarsi entro il 31 marzo 2009, dei nuovi organi dell'Istituto con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 12.

Personale dipendente

1. Il reclutamento del personale degli Istituti di diritto pubblico trasformati o non trasformati in fondazione avviene in conformità alla vigente normativa in materia ed alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 13.

Personale del «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale della sanità approva la pianta organica del personale dell'I.R.C.C.S. di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione della pianta organica il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2008 presso il «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina proveniente dalla Azienda unità sanitaria locale n. 5 o dalla Università degli studi di Messina può optare per mantenere il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza.

Art. 14.

Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per la sanità: Russo

09R0314

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19.

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordine del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

(Pubblicata nel S. O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

Art. 1.

Articolazione dei dipartimenti regionali

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI


Presidenza della Regione Siciliana:

Segreteria generale.

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Dipartimento regionale della programmazione.

Dipartimento regionale della protezione civile.



Ufficio legislativo e legale.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:

Dipartimento regionale degli interventi strutturali.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.

Dipartimento regionale delle foreste.

Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato.

Dipartimento regionale della pesca.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale dell'industria:

Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere.

Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale del lavoro:

Dipartimento regionale del lavoro.

Dipartimento regionale della formazione professionale.

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Assessorato regionale dei lavori pubblici:

Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.

Assessorato regionale della sanità:

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.

Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;».

2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che è così modificato: al comma 1 le parole «dirigente regionale ad esso preposto» sono sostituite con le parole «dirigente generale del dipartimento».

3. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «trenta per cento». A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.

4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ufficio di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l'individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.».

5. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole «a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi.».

6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.

7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.

8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.



Art. 3.

Disposizioni organizzative di attuazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.

2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo ai cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l'iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. L'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.

4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l'andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.

5. Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 4.

Amministrazione centrale

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Amministrazione centrale*) — 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- a) Assessorato regionale delle attività produttive;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia;
- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione;
- i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
- l) Assessorato regionale della salute;
- m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Art. 5.

Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (*Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati*) — 1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell'Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonché degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze già istituiti con legge.

2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.».

Art. 6.

Attribuzioni della Presidenza

1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Attribuzioni della Presidenza*) — 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'art. 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Collaborazione all'attività dell'ente legislativo e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.».


Art. 7.

Attribuzioni degli Assessorati regionali

1. L'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Attribuzione degli Assessorati regionali*) — 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

- a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;



d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cavè, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipad. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche, attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e welfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Auto-parco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attività informatiche della Regione e della Pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere.. Vigilanza enti di settore.».

Art. 8.

*Modifiche alla Tabella A
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione:

Segreteria generale.

Ufficio legislativo e legale.

Dipartimento regionale della protezione civile.

Dipartimento regionale della programmazione.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Assessorato regionale delle attività produttive:

Dipartimento regionale delle attività produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Assessorato regionale dell'economia:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dipartimento regionale del lavoro.

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità:

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale:

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Assessorato regionale della salute:

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

Dipartimento regionale dell'ambiente.

Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.



Art. 9.

Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1. L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

2. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

Art. 10.

Decorrenza e disposizioni attuative

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall'art. 4 all'art. 9, si applicano a decorrere dall'1° gennaio 2010.

2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di amministrazione, secondo l'assetto delineato dal presente Titolo, a decorrere dall'1° gennaio 2010.

3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono specificate, con effetto dall'1° gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui all'art. 8 nonché l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in conformità agli ambiti di competenza di cui agli artt. 6 e 7 e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

a) principio di completezza;

b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

c) principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;

d) principio di omogeneità;

e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.

4. Il Governo della Regione predispose il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al comma 3 e pone in essere ogni altra attività contabile e finanziaria necessaria a garantire la continuità dell'azione amministrativa e finanziaria della Regione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

09R0315

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-043) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 1 0 7 *

€ 2,00

